
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- AI SENSI DEL D.LGS. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI –

Parte generale

Riferimento	Revisione	Data	Approvato
Modello di Organizzazione e di Controllo	01	23 dicembre 2019	

INDICE

Parte generale

Prefazione

1. Quadro normativo

- 1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e le fattispecie di reato [L]
[SEP]
- 1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti [L]
[SEP]
- 1.3 L' interesse della Società [L]
[SEP]
- 1.4 Le sanzioni [L]
[SEP]
- 1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell' ente [L]
[SEP]

2. L' adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo

- 2.1 Le principali aree di attività di LAZIOMAR SPA [L]
[SEP]
- 2.2 I motivi che hanno indotto LAZIOMAR SPA ad adottare il Modello e le sue finalità
- 2.3 Le attività svolte da LAZIOMAR SPA propedeutiche all' adozione del Modello [L]
[SEP]
- 2.4 Struttura del Modello [L]
[SEP]

3. L' organismo di vigilanza e controllo

- 3.1 Individuazione [L]
[SEP]
- 3.2 Nomina [L]
[SEP]
- 3.3 Funzionamento [L]
[SEP]

Parte generale

- 3.4 Funzioni e poteri [L]
[SEP]
- 3.5 Attività di Reporting dell' ODV [L]
[SEP]
- 3.6 Reporting nei confronti dell' ODV
[L]
[SEP]

4. Whistleblowing

- 4.1 Introduzione
- 4.2 Destinatari
- 4.3 Caratteristiche del canale con modalità informatiche
- 4.4 Caratteristiche del canale informativo via posta ordinaria
- 4.5 Iter della procedura di segnalazione
- 4.6 Analisi della segnalazione
- 4.7 Soggetti responsabili
- 4.8 Sistema sanzionatorio
- 4.9 Diffusione della conoscenza dell' istituto del "whistleblowing"

5. Diffusione, comunicazione e formazione

- 5.1 Formazione del personale [L]
[SEP]
- 5.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partner etc. [L]
[SEP]

6. Sistema disciplinare

- 6.1 Disposizioni sanzionatorie
- 6.2 Ambito di applicazione
- 6.3 Sanzioni per lavoratori dipendenti
- 6.4 Misure nei confronti degli amministratori
- 6.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere

Prefazione

Il decreto legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), emanato l' 8 giugno 2001, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l' Italia aveva aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi – o anche solo tentati - nell' interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell' ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Una forma di responsabilità dell' ente che si aggiunge a quella propria della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente reato.

Il D.Lgs 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" , idonei a prevenire la commissione dei reati stessi.

La definizione, l' adozione e l' aggiornamento nel tempo di un Modello, così come la promulgazione di un proprio Codice Etico vogliono pertanto essere ulteriori strumenti con cui LAZIOMAR SPA mira a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e dei principi comportamentali che da sempre ispirano l' operato della Società.

Parte generale

Il Consiglio di Amministrazione della LAZIOMAR SPA, con delibera del 10/06/2019 ha approvato il proprio Modello organizzativo (il "**Modello**") nonché il proprio Codice Etico, con entrata in vigore dei medesimi al 10/06/2019.

1. Quadro normativo

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs 231/2001 e le fattispecie di reato

Il quadro normativo di riferimento contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle Società si articola in tre fonti:

a) la Legge delega contenuta nell' art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000; [L]
[SEP]

b) il D. Lgs 231/2001 contenente "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in esecuzione dell' art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, successivamente integrato da specifiche disposizioni di legge come meglio si dirà nella Parte Speciale; [L]
[SEP]

c) il Decreto del Ministro della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201 contenente il "regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell' illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" . [L]
[SEP]

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità denominata "amministrativa" - con una disciplina analoga alla responsabilità penale - della Società, in forza del quale la stessa – se ed in quanto siano integrati tutti i presupposti previsti dal D.Lgs 231/2001 - risponde per i reati commessi da chi

Parte generale

opera "professionalmente" al suo interno. Questa responsabilità amministrativa della Società si aggiunge quindi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto integrante il reato.

Il D.Lgs 231/2001 si caratterizza pertanto per la sua portata fortemente innovativa che porta, nella sostanza, al superamento del tradizionale principio per cui "*societas delinquere non potest*".

La sede naturale di accertamento della responsabilità è il processo penale (art. 36 D.Lgs 231/2001) che prende avvio dall' iniziativa del pubblico ministero (artt. 55 e 56 D.Lgs 231/2001).

Il giudizio svolto potrà avere due conclusioni:

a) se i presupposti della responsabilità della Società mancano, sono insussistenti o è insufficiente o contraddittoria la prova, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo^[L]_{SEP}](art. 66 D.Lgs 231/2001);^[L]_{SEP}]

b) se invece i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati e la Società risulta responsabile, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, di cui diremo più oltre, con condanna alle spese processuali (art. 69 D.Lgs 231/2001).^[L]_{SEP}]

Il primo presupposto fondamentale della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, indicati ed illustrati nella Parte Speciale del presente Modello oltre che di quelli contenuti nella Parte specificatamente dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Vale la pena di ricordare che, secondo l' art. 4 del D.Lgs 231/2001, la Società, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., risponde anche in relazione ai reati commessi all' estero, alle seguenti condizioni:

a) che il reato venga commesso da un soggetto "funzionalmente" legato alla Società;^[L]_{SEP}]

Parte generale

b) che la Società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; [L]
[SEP]

c) che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. [L]
[SEP]

1.2 Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti

Se, dunque, il primo presupposto su cui si fonda la responsabilità delle Società consiste nella commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, il secondo consiste nel fatto che (in forza dell' art. 5 del D.Lgs 231/2001) tali reati devono essere commessi da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa (in altri termini le persone in c.d. posizione "apicale");

b) o da persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero i c.d. "sottoposti" e quindi, di fatto, i dipendenti e/o collaboratori e consulenti della Società.

L' illecito penale deve quindi essere commesso:

a) o dalla persona che è titolare del potere di dare assetto alla politica di gestione e di organizzazione della Società, essendo posta gerarchicamente ed operativamente all' "apice" della società e/o di certe funzioni societarie; [L]
[SEP]

b) o, altresì, secondo un' estensione non indifferente del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, da coloro che risultano sottoposti alla direzione di altri, ovvero i dirigenti e tutti gli altri dipendenti ed in genere i collaboratori non apicali. [L]
[SEP]

1.3 L' interesse della Società

Parte generale

Il terzo ed ultimo presupposto su cui si fonda la responsabilità della Società è la sussistenza di un interesse o vantaggio della Società stessa, cosicché la Società non risponde se le persone sopra indicate quali possibili autori del reato hanno agito nell' interesse esclusivo proprio o di terzi.

In altri termini il pubblico ministero deve provare ed il giudice deve accertare che il reato è stato commesso nell' interesse o a vantaggio della Società, anche se non esclusivo, tant' è che la prova dell' assoluta riferibilità esclusiva del reato ad interessi dell' autore o di un terzo è la principale causa di inibizione della funzionalità sanzionatoria del decreto (art. 5 D.Lgs 231/2001).

1.4 Le sanzioni

L' art. 9 del D.Lgs 231/2001, quale conseguenza della riscontrata responsabilità della Società, enumera le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione pecuniaria, calcolata dall' autorità giudiziaria competente in quote, di numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,22 ed euro 1.549,37. Il meccanismo impone all' autorità giudiziaria di determinare il numero di quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell' attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D.Lgs 231/2001). L' importo della quota viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l' efficacia della sanzione. [L]
[SEP]
- b) le sanzioni interdittive ovvero: [L]
[SEP]
 - ⇒ L' interdizione dall' esercizio dell' attività svolta; [L]
[SEP]
 - ⇒ La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell' illecito; [L]
[SEP]
 - ⇒ Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; [L]
[SEP]

Parte generale

- ⇒ L' esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e^[SEP] l' eventuale revoca di quelli già concessi; ^[SEP]
- ⇒ Il divieto di pubblicizzare beni e servizi.^[SEP] E' bene precisare a tale proposito che le sanzioni interdittive si applicano solo ad alcuni dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, come meglio si dirà nella Parte Speciale e, in presenza di alcune circostanze, possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 del Decreto). ^[SEP]

1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell' ente

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero della responsabilità che opera sia quando il reato è stato commesso da soggetti apicali, sia quando il reato è stato commesso dai loro sottoposti.

In particolare, nel caso dei soggetti in posizione apicale, l' art. 6 prevede che la Società non risponda se prova che:

- a) l' organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull' osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l' aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero ad un Organismo di Vigilanza e Controllo, anche monocratico (di seguito "ODV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' ODV in merito all' attuazione e all' osservanza del Modello.

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti non in posizione apicale, in virtù di quanto previsto dall' art. 7 del D.Lgs 231/2001:

Parte generale

- a) la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall' inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- b) l' inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È bene precisare, quindi, che l' onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all' altrui direzione.

Infatti nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società dovrà provare che il responsabile abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati impostogli dalla Società violando (con frode) il Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, nel caso del reato commesso dal soggetto apicale, l' invocabilità dell' esimente postula che non sia sufficiente la sola idoneità del Modello, ad escludere l' inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza ma, altresì, la sua fraudolenta elusione.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti che sono sottoposti all' altrui direzione è sufficiente, perché sia invocabile l' esimente, l' aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo, spettando al pubblico ministero la prova della sua eventuale inidoneità o della mancata attività di direzione e vigilanza.

Risulta a questo punto agevole comprendere che - al di là delle esimenti invocabili dalla Società, a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno. con relativa inversione dell' onere della prova - il fulcro centrale della disciplina per l' esonero della responsabilità della Società previsto dal D.Lgs 231/2001 sia nell' adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un' occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell' esercizio delle attività aziendali sino a divenire,

in virtù degli ultimi aggiornamenti che ne hanno ampliato l'efficacia, esimente ai reati di natura colposa, in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, uno strumento volto a presidiare ulteriormente l'area della sicurezza rafforzando il sistema di gestione e controllo già esistente in tale delicato ambito.

2. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Le principali aree di attività di LAZIOMAR SPA

E' necessario preliminarmente illustrare le caratteristiche e le attività del mercato di riferimento, della Società e della relativa struttura organizzativa, in modo da chiarire anche le motivazioni sottese alla scelta della società di focalizzare le verifiche del Risk Assessment, su determinate aree di attività.

LAZIOMAR SPA è una società costituita il 1° dicembre 2010 per operare nel settore del cabotaggio marittimo tra Formia, Terracina e Anzio e le Isole Pontine.

LAZIOMAR SPA ha acquisito, ad esito della procedura di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, il ramo d'azienda di CAREMAR S.p.A. preposto all'erogazione dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo tra la penisola e le isole Pontine. Il capitale sociale è pari ad € 1.200.000.

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di alcuna società.

Per l'affidamento dei servizi marittimi di interesse regionale è stata effettuata, così come previsto dall'art. 19 - ter del D.L. n. 135/2009, mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 comma 6 D. Lgs. n. 163/06, attraverso una gara europea a "doppio oggetto" aperta e non discriminatoria.

L'operazione di acquisizione del ramo d'azienda è stata autorizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prescrivendo determinate misure ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 287/90.

Parte generale

In particolare LAZIOMAR SPA svolge principalmente il servizio dei trasporti marittimi di persone, auto/ motoveicoli, rotabili e merci ed ogni altro servizio a questo direttamente o indirettamente connesso. LAZIOMAR SPA può inoltre effettuare operazioni portuali, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolte nell'ambito portuale.

La Società può esercitare la gestione di servizi connessi alle attività di cui sopra (ad esempio la somministrazione di cibi e bevande).

Il mercato di riferimento

Il mercato di riferimento è quello del trasporto marittimo di linea misto passeggeri/merci svolto tramite navi traghetti merci o misti merci/passeggeri, su specifiche rotte in Italia.

Attività di trasporto marittimo

a) A livello internazionale

La navigazione marittima è disciplinata da numerose convenzioni internazionali rese vigenti in Italia mediante ratifica o adesione (ad esempio in materia di: inquinamento da idrocarburi, linee di carico, stazzatura delle navi, responsabilità civile per danni da inquinamento, sicurezza nei contenitori e altro).

b) A livello comunitario

Ai sensi dell' art. 58, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea, la libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è disciplinata dalle disposizioni del titolo VI della terza parte del medesimo Trattato, relativo ai trasporti, tra le quali rientra l' art. 100, par. 2 che consente al Parlamento europeo e al

Parte generale

Consiglio di prendere opportune disposizioni per la navigazione marittima.

Sulla base del citato art. 100, il legislatore comunitario ha adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577 che riguarda l' applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all' interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

A livello comunitario, risultano altresì applicabili le disposizioni del Trattato, e la disciplina di riferimento, in materia di tutela della concorrenza.

c) A livello nazionale

A livello nazionale, la disciplina particolare ed organica del diritto della navigazione è contenuta nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

A LAZIOMAR SPA risulta altresì applicabile tutta la disciplina nazionale in materia di trasporto marittimo di linea misto passeggeri/merci svolto tramite navi traghetto tutto merci o miste merci/passeggeri.

Per quanto riguarda l' attività di servizio pubblico relativa al cabotaggio marittimo di collegamento con le isole, trova i suoi riferimenti di base nell' art. 19-ter del D.L. n. 135/2009 e nel Contratto di Servizio sottoscritto il 15 gennaio 2014.

Sulla base del Contratto di Servizio, che ha una durata di 10 anni, LAZIOMAR SPA deve garantire i servizi marittimi necessari al mantenimento della continuità territoriale per l' arcipelago Pontino di collegamento marittimo.

Oltre all' obbligo di esercitare con continuità i collegamenti citati, LAZIOMAR SPA deve, tra l' altro:

(i) applicare all' utenza tariffe non superiori a quelle previste dal Contratto di Servizio;

(ii) dare attuazione alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri

e merci nonché alla Carta dei Servizi (che oltre a fornire informazioni generali sulla società, indica gli standard di sicurezza e di pulizia dei mezzi navali nonché i servizi forniti e i diritti e i doveri del viaggiatore);

(iii) mantenere un sistema di contabilità separata ed analitica.

A fronte dei servizi resi in regime di servizio pubblico, la Regione Lazio corrisponde annualmente a LAZIOMAR SPA un corrispettivo il cui importo è fisso e determinato sulla base di specifici criteri che tengono conto delle corse effettuate nel corso dell' anno.

L' affidamento dei servizi portuali avviene tramite regime concessorio e autorizzatorio sulla base delle caratteristiche dell' attività in questione, a seconda che si tratti, segnatamente, di servizi di interesse generale o di operazioni portuali/servizi portuali intesi in senso stretto.

L' esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, espletati per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell' autorità portuale o, laddove non istituita, dell' autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali – previa verifica del possesso da parte del richiedente di determinati requisiti – oppure di uno o più servizi portuali, da individuare nell' autorizzazione stessa.

La normativa di riferimento è la L. n. 84/1994.

2.2 I motivi che hanno indotto LAZIOMAR SPA ad adottare il Modello e le sue finalità

LAZIOMAR SPA, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha da sempre orientato il proprio comportamento ed al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un Modello che, al di là delle previsioni del D.Lgs 231/2001, potesse realmente incentivare i comportamenti apprezzabili,

disincentivando quelli ritenuti dannosi, funzionando da deterrente e svolgendo effettivamente quella funzione preventiva rispetto alla commissione di reati che costituisce il fulcro della normativa in questione.

LAZIOMAR SPA ritiene che l'adozione del Modello e la contemporanea emanazione del Codice Etico costituiscano, un ulteriore forte strumento di sensibilizzazione di tutto il proprio personale dipendente e di tutti i soggetti con cui LAZIOMAR SPA entra in relazione, affinché ciascuno, nell'espletamento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie deleghe, tenga un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui LAZIOMAR SPA si ispira.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo in continua evoluzione ed aggiornamento, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" e la loro regolamentazione mediante norme, procedure e protocolli definiti.

Alla luce dell'evoluzione normativa che ha previsto un ampliamento del novero dei reati ricompresi nel Decreto stesso, si è ritenuto che, l'implementazione di un Modello Organizzativo Aziendale, in questo periodo storico della vita dell'azienda, oltre ad essere opportuno, risultasse, altresì, necessario, vista la tipologia di attività in cui LAZIOMAR SPA opera, al fine di tutelare i suoi dirigenti ed il suo management.

2.3 Le attività svolte da LAZIOMAR SPA propedeutiche all'adozione del Modello

LAZIOMAR SPA, avvalendosi di consulenti esterni, e più precisamente della società della FINTER S.r.l., ha avviato un processo interno finalizzato alla predisposizione del Modello. Si riportano qui di seguito le principali attività che sono state svolte da LAZIOMAR SPA ai fini dell'individuazione delle aree a rischio, sulla base delle quali si è proceduto alla predisposizione sia della prima versione del

Modello e sia della versione definitiva adottata.

L' identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tramite:

- l' esame delle attività aziendali, verificando tutta la documentazione interna disponibile (Norme, Procedure, Policies, Documenti con i quali la Società si presenta all' esterno, Sistema delle deleghe, Job description, etc.),
- una serie di interviste, le quali sono state effettuate sia con i soggetti chiave nell' ambito della struttura aziendale di LAZIOMAR SPA, sia con alcuni loro collaboratori.

Sulla base di tale processo di analisi, LAZIOMAR SPA ha individuato una serie di attività a rischio, nello svolgimento delle quali si può eventualmente ipotizzare, quantomeno in linea astratta, il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Il documento di dettaglio della mappatura dei rischi è conservato agli atti dall' azienda nella documentazione a supporto del Modello.

2.3.1 "Sistema di Controllo Esistente"

Una volta conclusa tale fase, LAZIOMAR SPA ha quindi provveduto a verificare le modalità di gestione delle attività a rischio e gli strumenti di controllo esistenti, quali risultano:

a) dall' insieme di disposizioni che costituiscono il sistema di Corporate Governance di LAZIOMAR SPA , contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento dell' Assemblea e nelle Procedure adottate in materia di internal dealing e di gestione delle informazioni privilegiate;

b) dal sistema di deleghe e poteri, di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione di LAZIOMAR SPA, che permette di assegnare, a partire dagli organi di vertice della Società, i poteri necessari per l' espletamento delle attività aziendali,

Parte generale

in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali di ciascun Comandante di nave, in un' ottica di autonomia professionale e patrimoniale, di capacità e di competenza.

I documenti di cui alle lettere a), e b) sono definiti congiuntamente il **“Sistema di Controllo Esistente”** .

Sulla base del più recente riesame sia del Modello e sia del Sistema di Controllo Esistente sono stati implementati i Processi e le Procedure.

In ottemperanza poi all' art. 6 comma 2 del Decreto si è ritenuto opportuno prevedere alcuni specifici protocolli inseriti direttamente nel Modello, a governo dei più delicati processi/operazioni strumentali all' eventuale commissione dei reati (d' ora in poi “Protocollo/i e/o Protocollo/i 231”) che, a supporto ed integrazione del Sistema di Controllo Esistente ed in considerazione del *core business* di LAZIOMAR SPA, contengono i principi fondamentali a cui attenersi nell' effettuazione delle operazioni più significative e maggiormente prevalenti (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale).

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di: una **Parte Generale**, una **Parte Speciale** dedicata specificatamente: ai reati societari, ai reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale a bordo nave; ai reati tributari; alla procedura whistleblowing; alla procedura relativa ad operazioni con parti correlate, alla procedura comunicazione e formazione.

a) Parte Generale

Parte generale

- ⇒ Sono identificati gli elementi fondamentali del Modello; [L]
[SEP]
- ⇒ Sono individuati i soggetti responsabili per quanto riguarda l' approvazione, l' integrazione, l' implementazione e l' aggiornamento periodico del Modello, nonché la verifica del funzionamento del medesimo; [L]
[SEP]
- ⇒ È identificato l' ODV e sono delineate le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia nonché i suoi compiti e poteri; [L]
[SEP]
- ⇒ Sono definiti i meccanismi di funzionamento e di verifica del Modello anche in relazione alla reportistica periodica che la struttura organizzativa deve trasmettere all' ODV al fine di consentire allo stesso di monitorare l' applicazione e l' idoneità nel tempo del Modello; [L]
[SEP]
- ⇒ È prevista un' attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione del Modello a tutta la struttura organizzativa aziendale; [L]
[SEP]
- ⇒ Sono definiti i principi generali sui quali si basa il sistema disciplinare adottato da LAZIOMAR SPA caso di violazione del Modello e le sanzioni applicabili. [L]
[SEP]

b) Parte Speciale:

- ⇒ Sono esplicitati i principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti; [L]
[SEP]
- ⇒ Sono esaminati tutti i reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001 per i quali è possibile un coinvolgimento della società ed individuate le attività aziendali "a rischio" ai sensi del medesimo e sono comunque richiamati anche tutti gli altri reati per i quali il rischio appare solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile nell' ambito delle attività riconducibili alla Società; [L]
[SEP]
- ⇒ Sono identificati i processi "strumentali" ai fini della realizzazione dei reati di

Parte generale

cui al D.lgs. 231/2001 e, per le attività più sensibili, i relativi Protocolli; [L]
[SEP]

⇒ Sono indicate le modalità di attuazione delle attività a rischio e le conseguenti verifiche dell' ODV.

[L] Il Modello predisposto da LAZIOMAR SPA si articola in un sistema di regole e [SEP]
di controlli che è stato messo a punto, da un lato mediante l' implementazione del Sistema di Controllo Esistente e, dall' altro lato, mediante: [L]
[SEP]

1) l' individuazione delle aree e dei processi "sensibili" , ritenuti più a rischio per la commissione dei reati e la definizione di alcuni Protocolli 231; [L]
[SEP]

2) l' individuazione, in particolare, dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività più a rischio, affinché vengano garantite con continuità la separazione e l' indipendenza tra i soggetti, i quali concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, nonché la documentazione, la registrazione ed il controllo adeguato di tutte le operazioni che comportano l' utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;

3) l' adozione di un Codice Etico di Comportamento, quale sistema normativo interno che sia l' espressione tangibile dell' interesse di LAZIOMAR SPA a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalla normativa, con, in ogni caso, previsioni e richiami specifici concernenti il D.Lgs 231/2001; [L]
[SEP]

4) la nomina di un Organismo di Vigilanza e Controllo monocratico, con il compito di verificare l' effettività del Modello e la sua applicazione, di curarne l' aggiornamento, di verificare la conformità dei comportamenti nonché di accertare la capacità nel tempo del Modello di prevenire la commissione dei reati; [L]
[SEP]

5) un' attività di informazione, formazione e diffusione del Modello e delle sue componenti rivolta a tutti gli appartenenti alla Società nonché a

Parte generale

collaboratori esterni e consulenti, affinché familiarizzino con esso e con le relative regole comportamentali e si formi una loro piena consapevolezza, anche in relazione al corrispondente sistema sanzionatorio. ^[11]_{SEP}

Nell' elaborazione del Modello si è altresì tenuto conto delle **Linee Guida** emanate da **Confindustria** in data 07 marzo 2002 e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008 (le "**Linee Guida**") ritenute dal Ministero della Giustizia "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall' art.6, comma 3, del D.Lgs 231/2001" nonché delle indicazioni emanate da una delle Associazioni di categoria del settore, CONFITARMA.

Confitarma ha infatti elaborato delle "Linee Guida" per la elaborazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, redatte dalla Confederazione Italiana Armatori ai sensi dell' art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001 ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 14 ottobre 2014, a seguito del procedimento di controllo attivato ex art. 5 e ss. D.M. 26 giugno 2003 n. 201.

Tali "Linee guida" sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del presente Modello. ^[11]_{SEP}

Il presente Modello, pertanto, viene redatto in conformità alle Linee Guida, emanate allo scopo di fornire alle imprese armatoriali associate le indicazioni ufficiali di settore per l'adozione e per l' attuazione dei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo finalizzati alla prevenzione dei Reati dai quali discende la responsabilità amministrativa degli enti.

Tali Linee Guida (CONFINDUSTRIA e Confitarma) - costituiscono i principi ispiratori di riferimento ai quali la Società conforma, in prima battuta, il proprio Modello: ciò in considerazione delle peculiarità dell' industria marittima nazionale che richiede all' impresa armatoriale l' implementazione di Modelli "*tailor made*" , vale a dire "cuciti su misura" delle specifiche prescrizioni di settore coniate dall' associazione di categoria e, in tal modo, in grado di meglio aderire alla realtà

operativa delle società di navigazione.

E' inteso che LAZIOMAR SPA rimane unica responsabile in merito alle modalità di implementazione delle suddette Linee Guida Confitarma nel proprio contesto organizzativo e, dunque, in merito alla concreta attuazione del proprio Modello.

Al contempo, le Linee Guida Confitarma si ispirano, a loro volta, alle più risalenti Linee Guida Confindustria. ^[1]_[SEP]Al fine di agevolare una redazione dei Modelli da parte dei propri associati che fosse anche omogenea, ove possibile, alle corrispondenti prescrizioni dettate in materia dalla massima associazione nazionale di categoria, Confitarma recepisce, in alcune parti ritenute di fondamentale rilievo delle proprie Linee Guida, i contenuti dell' analogo codice di comportamento di Confindustria, nella sua ultima versione approvati.

Dal momento che il presente Modello è un atto di emanazione dell' Organo Dirigente in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 6 D.Lgs 231/2001 la sua adozione così come l' eventuale modifica e/o integrazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è rimessa al Consiglio di Amministrazione, di concerto con l' ODV, l' individuazione di ulteriori attività a rischio che, in base all' evoluzione legislativa o dell' attività di LAZIOMAR SPA potranno essere ricomprese nell' ambito delle cosiddette attività sensibili, e l' eventuale conseguente integrazione del Modello.

c) una **Parte dedicata specificatamente ai reati di natura colposa in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale a bordo nave.**

La particolarità e l' importanza di tali fattispecie e dei requisiti che il Modello deve, in questo caso, presentare per integrare l' esimente a favore dell' ente, ha indotto LAZIOMAR SPA ad enucleare tali reati, dedicando agli stessi una Parte *ad*

hoc del proprio Modello, ispirandosi all' analisi del rischio effettuata da Confitarma.

Le fasi esaminate in particolare sono le seguenti:

- Gestione tecnica (supervisione di progetti di costruzione e manutenzione);
- Pianificazione, approvvigionamento e gestione della manutenzione programmata ('PMS');^[L]_[SEP] Gestione degli equipaggi (selezione, reclutamento e gestione delle retribuzione del personale marittimo);
- Gestione dei sistemi di qualità, sicurezza e salvaguardia dell' ambiente;^[L]_[SEP]
- Gestione del sistema informativo a bordo;^[L]_[SEP]
- Gestione degli aspetti legali ed assicurativi.

3. L' organismo di vigilanza e controllo

3.1 Individuazione

In base alle previsioni del D.Lgs 231/2001, l' organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l' osservanza del Modello, nonché di curarne l' aggiornamento, deve essere un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, che individuano nell' autonomia, nell' indipendenza e nella professionalità i requisiti principali dell' ODV, il Consiglio di Amministrazione di LAZIOMAR SPA ha provveduto a nominare il proprio Organismo di Vigilanza e Controllo.

In considerazione della dimensione e dell' organizzazione di LAZIOMAR SPA, si è optato per una composizione monocratica dell' ODV. Tale composizione è, infatti, stata ritenuta maggiormente idonea ad assicurare l' effettività dei controlli

che è chiamato ad effettuare.

Il membro dell' ODV è stato scelto tra le figure più adeguate ad assumere questo ruolo in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si richiedono per tale funzione, possiede altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l' autonomia e l' indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice di LAZIOMAR SPA .

Nello svolgimento delle proprie funzioni l' ODV si avvarrà, nell' ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne ovvero di professionisti esterni. In particolare si avvarrà del supporto e dell' assistenza costante dell' Ufficio Legale di LAZIOMAR SPA .

3.2 Nomina

L' ODV è un organo monocratico.

L' ODV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e resta in carica per un periodo stabilito, in tale delibera, dal Consiglio di Amministrazione che l' ha nominato ed è comunque rieleggibile.

È lo stesso Consiglio di Amministrazione che nomina il membro dell' ODV.

Sono incompatibili con la carica di componente dell' ODV le cosiddette parti correlate" , intendendosi per "parti correlate" ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/2064231 in data 30 settembre 2002:

- I. I soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società;
- II. Gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali;
- III. I soggetti collegati alla Società o quelli che esercitano un' influenza notevole sulla Società stessa;

Parte generale

- IV. Coloro ai quali sono attribuiti poteri o responsabilità in ordine all' esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società;
- V. Gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei punti da (I) a (IV);
- VI. I soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nei punti da (I) a (IV) o sui quali le persone fisiche ricomprese nei punti da (I) a (IV) esercitano un' influenza notevole;
- VII. I soggetti che hanno in comune con la Società la maggioranza degli amministratori,
- VIII. I soggetti che abbiano una rilevante relazione d' affari con la società.

Costituiscono cause di ineleggibilità del componente dell' ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopraggiungano:

- (i) Le situazioni precedentemente indicate quali cause di incompatibilità;
- (ii) La richiesta di rinvio a giudizio o condanna, anche non passata in giudicato, in relazione ad uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- (iii) La condanna, ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l' interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ed ascoltato preventivamente il membro dell' ODV, potrà disporre la sospensione dello stesso e la nomina di un sostituto *ad interim* e potrà altresì disporre l' eventuale revoca per giusta causa del membro dell' ODV sempre previa audizione dello stesso. In via esemplificativa per giusta causa dovrà intendersi:

- 1) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità - decadenza di cui

Parte generale

sopra; ^[L]_[SEP]

- 2) l' attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione propri dell' ODV; ^[L]_[SEP]
- 3) un grave inadempimento dei propri doveri; ^[L]_[SEP]
- 4) una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ove risulti l' omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' ODV; ^[L]_[SEP]

3.3 Funzionamento

Il membro monocratico dell' ODV dura in carica per un triennio ed è comunque rieleggibile. Per quanto attiene alle regole interne inerenti al suo funzionamento l' ODV, nell' esercizio della propria autonomia, si è dotato di un proprio Regolamento conservato presso i propri uffici di Napoli.

3.4 Funzioni e poteri

All' ODV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l' ODV seguirà vengono qui di seguito sintetizzate come segue.

Attività di verifica e controllo

A tal fine l' ODV:

- a) verifica l' efficienza e l' efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all' impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001; ^[L]_[SEP]
- b) verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall' analisi dei flussi informativi (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale)

Parte generale

e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi individuati dall' ODV (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale); [SEP]

c) effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute da LAZIOMAR SPA appartenenti ad un' area c.d. "sensibile" (d' ora in poi "Operazioni" / "Operazione");

d) svolge, direttamente o attraverso risorse interne e/o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l' Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell' Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;

e) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso;

f) svolge l' istruttoria necessaria a seguito della ricezione delle segnalazioni Whistleblowing, pervenute attraverso uno dei canali informativi ed, all' esito, procede o all' archiviazione per infondatezza dei fatti o per l' assenza di elementi sufficientemente circostanziati o ai doverosi accertamenti con i vertici aziendali e/o con i responsabili delle aree interessate, all' esito dei quali segnalerà l' eventuale violazione del Modello, del Codice Etico o del Sistema di Controllo Esistente per l' adozione dei provvedimenti più opportuni.

Scopo di queste attività è quello di verificare l' effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

Attività di informazione ed aggiornamento

Al fine di mantenere aggiornata l' informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs 231, al Modello ed alla loro evoluzione, l' ODV:

Parte generale

- a) Predispone e aggiorna, coordinandosi con la Funzione aziendale preposta, lo spazio web ed Intranet di LAZIOMAR SPA contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs 231/2001 ed al Modello;
- b) Verifica ed aggiorna la mappatura delle Attività Sensibili e la conserva presso i propri uffici siti nel Porto di Napoli (NA);
- c) Organizza e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispone l' eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d' uso, chiarimenti o materiale informativo sul Modello.

Attività di coordinamento

A tal fine l' ODV:

- ⇒ Si coordina con le altre Funzioni Aziendali per: i) il miglior monitoraggio delle attività più sensibili, ii) la programmazione dell' informazione e della formazione del personale, iii) l' adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale, iv) la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- ⇒ Formula all' Organo Dirigente le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell' assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

3.5 Attività di reporting^[11] dell' ODV

L' attività di reporting costituisce l' esito finale delle attività posta in essere

Parte generale

dall' ODV che con essa indicherà:

- a) carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica; [L]
[SEP]
- b) suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni; [L]
[SEP]
- c) eventuali violazioni al Modello; [L]
[SEP]
- d) proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello. [L]
[SEP]

L' attività di reporting si svolge su tre fronti:

Reporting dell' ODV verso la Società

In tale ambito l' ODV riferisce alle funzioni di direzione della società destinataria del Sistema di Controllo Esistente ovvero ai responsabili delle Operazioni sottoposti a verifiche e controlli circa carenze, eccezioni riscontrate, suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l' ODV potrà confrontarsi con la Direzione del Personale di LAZIOMAR SPA per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

Reporting dell' ODV verso il vertice societario

In tale ambito l' ODV riferisce in merito all' esito delle verifiche periodiche, all' attuazione del Modello, alle proposte di sue eventuali modifiche e/o implementazioni, alle violazioni del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l' insorgere di una responsabilità della Società), e ogni altra notizia significativa raccolta durante le attività svolte, secondo due linee di reporting:

- 1) la prima, orale, su base continuativa direttamente con l' Amministratore

Unico della Società;

2) la seconda, su base annuale, nei confronti dell' Amministratore Unico e del Collegio Sindacale mediante un' apposita relazione scritta avente per oggetto tutti i dati emersi nel corso dell' anno sull' attuazione, diffusione e rispetto del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all' ODV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, l' ODV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni. In particolare per lo svolgimento delle attività qui indicate l' ODV si avvarrà del supporto dell' Ufficio Legale interno della LAZIOMAR SPA .

3.6 Reporting nei confronti dell' ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell' ODV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione, anche proveniente da terzi, attinente all' attuazione del Modello nelle attività a rischio.

In particolare deve essere portata a conoscenza ogni e qualsiasi informazione – anche quelle pervenute attraverso uno dei canali informativi previsti dalla Procedura Whistleblowing - relativa alla commissione e/o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque relativa a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla LAZIOMAR SPA e contenute nel Codice Etico nel Modello e nel Sistema di Controllo Esistente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso sarà loro assicurata la riservatezza dell' identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito

archivio, il cui accesso è consentito ai soli membri dell' ODV.

Devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all' ODV:

- le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazione completi di motivazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell' ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all' osservanza del Modello (ci si riferisce, per esempio, agli audit di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili ed ai controlli effettuati dalla Funzione di controllo interno istituita nell' ambito della Corporate Governance).

In sintesi tutti i dipendenti ed i terzi interessati possono effettuare segnalazioni all' ODV sulla commissione o sul tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e, in genere, su comportamenti rilevati che in qualche modo contrastino con le Regole aziendali.

Le segnalazioni devono essere indirizzate a:

Organismo di Vigilanza - LAZIOMAR SPA S.r.l.^[1]_{SEP} - presso la sede legale della società

oppure: segnalazioni.odv@LAZIOMAR SPA .it

4. Whistleblowing

4.1 Introduzione

Parte generale

Con la Legge 29 dicembre 2017 n. 179, è stato modificato l' articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, con l' introduzione del c.d. *whistleblowing*.

Il comma 2-bis, relativo ai requisiti del MOG, prevede uno o più canali informativi che, a tutela dell' integrità dell' ente, consentano, a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l' ente stesso, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del MOG, che ritengono altamente probabile essersi verificate, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell' identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; a tal fine un canale alternativo con modalità informatiche, costituito da una mail dedicata, è uno strumento necessario e non eventuale.

Inoltre, si chiarisce che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti" .

I MOG devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.

Il comma 2-ter prevede che l' adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all' Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro dimostrare che l' adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

Ai fini del Modello Organizzativo di LAZIOMAR SPA Spa per whistleblowing (di seguito, "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette

Parte generale

condotte costituenti reato ovvero non conformi o potenzialmente irregolari rispetto a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello, dalla normativa applicabile alla Società.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all' Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti costituenti reato o difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino, in buona fede, segnalazioni all' Organismo di Vigilanza. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere e stabilisce le conseguenze che possono derivare da un uso distorto dei canali di segnalazione.

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso un canale informatico e postale:

- via mail al seguente indirizzo: segnalazioni.odv@LAZIOMAR SPA .it
- via posta ordinaria, in busta chiusa, all' indirizzo: Organismo di Vigilanza LAZIOMAR SPA SpA, presso la sede legale della Società.

4.2 Destinatari

I destinatari della presente procedura sono i soggetti indicati nell' art 5, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto e cioè i vertici aziendali, i componenti degli organi sociali della società, i soci, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di costoro, compresi i soggetti esterni.

4.3 Caratteristiche del canale con modalità informatiche

Il canale informatico è costituito da una mail dedicata, che prevede:

- la riservatezza dell' identità del segnalante, prevedendo misure tecniche per il controllo degli accessi, che consentono di limitare l' accesso e la consultazione del canale al solo Organismo di Vigilanza;
- la possibilità di processare la segnalazione in modalità anonima, con eventuale successiva ricostruzione dell' identità del segnalante esclusivamente da parte dell' OdV nei soli casi consentiti (integrazione istruttoria o segnalazione in malafede o calunniosa);
- l' adozione di protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete;
- la conservazione, a cura dell' OdV, dei dati e della documentazione.

4.4. Caratteristiche del canale informativo via posta ordinaria

La segnalazione via posta ordinaria, in busta chiusa, è inviata all' indirizzo: Organismo di Vigilanza LAZIOMAR SPA Spa, presso la sede legale della Società.

La segnalazione non potrà essere anonima perché a tale possibilità è riservato il solo canale informatico e ove, comunque, pervenga una segnalazione anonima l' OdV procederà a cestinarla.

4.5 Iter della procedura di segnalazione

I Destinatari inviano le Segnalazioni, a mezzo e-mail o a mezzo posta ordinaria, non appena vengono a conoscenza degli eventi che le hanno generate, secondo lo schema di segnalazione sub Allegato A della Procedura Whistleblowing.

Qualora un Destinatario dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti o terzi), ha l' obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima all' OdV, completa di tutta l' eventuale documentazione di supporto pervenuta,

astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

Per il destinatario sussiste l'obbligo di trasmettere la segnalazione anonima solo se la stessa è avvenuta via e-mail.

4.6 Analisi della segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV, anche ed eventualmente di concerto con i vertici aziendali, con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria che si concluderà - qualora emergessero l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti - con l'archiviazione da parte dell'OdV che, se del caso, ne darà notizia ai vertici aziendali.

Diversamente, si procederà ad ulteriori più approfondite attività anche con il supporto dei responsabili delle aree competenti nonché delle altre figure il cui intervento dovesse rendersi necessario.

4.7 Soggetti responsabili

Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del CdA o l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza - per iscritto o a mezzo posta elettronica - ogni evento in grado di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo Whistleblowing. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e correttezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza ai fini del rispetto del protocollo.

4.8 Sistema sanzionatorio

L'OdV vigila sul divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti, sull'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione e sull'obbligo di riservatezza.

Parte generale

Le relative violazioni sono fonte di responsabilità disciplinare a carico del soggetto che l' ha commessa, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall' ordinamento.

La sanzione disciplinare applicabile è individuata tra quelle previste nel sistema sanzionatorio illustrato nella presente parte generale del MOG.

4.9 Diffusione della conoscenza dell' istituto del "whistleblowing"

La società stimola la diffusione di tale policy, sia con la sua facilità di reperimento sulla intranet aziendale e sia con adeguata attività di comunicazione e verifiche sulla effettiva conoscenza e padronanza dello strumento da parte dei destinatari.

5. Diffusione, comunicazione, formazione^L_{SEP}

5.1 Formazione del personale

Ai fini dell' efficacia del Modello, è obiettivo di LAZIOMAR SPA assicurare una corretta conoscenza e divulgazione del Modello, del Sistema di Controllo Esistente e del Codice Etico nonché il loro aggiornamento e/o la loro integrazione successiva, tra tutti i dipendenti di LAZIOMAR SPA .

A tale fine la Direzione Centrale del Personale unitamente all' ODV gestirà l' informazione/formazione del personale attraverso una o più di queste iniziative:

- 1) consegna del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti in organico e via via ai neo assunti ed ai collaboratori in genere;
- 2) organizzazione di incontri di formazione;
- 3) sottoposizione di test e/o questionari con supporto informatico;

Parte generale

4) e-mail di aggiornamento;

5) pubblicazione della documentazione inerente sul sito web aziendale e/o sulla Intranet aziendale.

Per quanto riguarda i neo assunti, agli stessi sarà consegnato al momento dell' assunzione un set di documenti il quale dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati ai neo assunti, il Modello compreso anche il Codice Etico ed il Testo del D.Lgs 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a LAZIOMAR SPA una dichiarazione con la quale dovranno attestare di avere ricevuto tale set di documenti e dovranno impegnarsi ad osservarne le prescrizioni.

5.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partner, etc.

LAZIOMAR SPA promuove la diffusione, la conoscenza e l' attuazione del Modello anche tra i propri partner (fornitori, consulenti, etc.), attraverso:

1) la consegna del Modello e/o del Codice Etico e/o l' invito a prenderne visione sul sito web aziendale; ^[L]_[SEP]

2) la rivisitazione di alcuni contratti con richiami ad hoc alla presa visione del Modello di LAZIOMAR SPA e del suo Codice Etico ed all' impegno di controparte a comportarsi di conseguenza e/o qualificando come ipotesi di inadempimento, che da luogo a risoluzione del contratto, l' eventuale condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001. ^[L]_[SEP]

LAZIOMAR SPA promuoverà, altresì, la diffusione, la conoscenza e l' attuazione del Modello con ogni altra forma che riterrà idonea.

6. Sistema disciplinare

6.1 Disposizioni sanzionatorie

L' art. 6 comma 2 lettera e) e l' art. 7 comma 4 lettera b) del D.Lgs 231/2001 prevedono la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio è pertanto una delle condizioni essenziali per assicurare l' effettività del Modello.

L' applicazione delle sanzioni prescinde dall' avvio e dall' esito di un eventuale procedimento penale, essendo il sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto ad esso.

Il procedimento e l' irrogazione delle sanzioni, a seguito di un' eventuale violazione del Modello, restano in capo alla Direzione del Personale che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate.

6.2 Ambito di applicazione

L' irrogazione da parte di LAZIOMAR SPA di una sanzione disciplinare, previa contestazione del comportamento illecito oltre che nei casi già previsti dalle norme sul lavoro e dalla Contrattazione collettiva, è conseguente anche ad una violazione del Modello e/o del Codice Etico, consistente nella tenuta di:

- 1) comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell' espletamento delle attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque delle attività e/o dei processi "sensibili" ; ^[1]_[SEP]
- 2) comportamenti che possano esporre la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001; ^[1]_[SEP]
- 3) mancata collaborazione con l' ODV durante lo svolgimento dei propri compiti;

Parte generale

- 4) comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico; ^[1]_{SEP}
- 5) violazioni del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti a presidio delle attività sensibili. ^[1]_{SEP}

L' ODV verifica che le violazioni segnalate alla funzione responsabile del Personale siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

6.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori dipendenti.

L' accertamento della violazione di dette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell' art. 7 della Legge 300/1970, nonché del vigente C.C.N.L.

La sanzione verrà applicata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal C.C.N.L., in proporzione alla gravità della violazione e dovrà essere per quanto possibile ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal vigente C.C.N.L.:

1. Richiamo verbale;
2. Ammonizione scritta;
3. Multa;
4. Sospensione;
5. Licenziamento. ^[1]_{SEP}

In caso di violazione da parte dei Dirigenti, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le misure più idonee, fermo restando che, tenuto conto della loro posizione e della particolare natura del rapporto fiduciario con essi intercorrente, una violazione grave del Modello e/o del Codice Etico potrà integrare

il licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità dei dipendenti o dei dirigenti, all' eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità e intenzionalità del comportamento, da commisurarsi quest' ultimo elemento in base al livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Della corretta applicazione dell' apparato sanzionatorio, anche in materia di D.Lgs 231, per i dipendenti, rimane responsabile la Direzione del personale su eventuale segnalazione dell' ODV.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti il Consiglio di Amministrazione l' ODV provvederà a darne immediata notizia al Presidente, qualora non fosse coinvolto nella realizzazione della violazione, ed al Collegio Sindacale.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, in considerazione della gravità della violazione al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l' attivazione delle opportune clausole se inserite nei rispettivi contratti o all' irrogazione di altre sanzioni quali, a titolo di esempio, la dequalificazione del fornitore/consulente, l' applicazione di penali etc.

Resta salva in tutti i casi l' eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- AI SENSI DEL D.LGS. 231 DELL'8 GIUGNO 2001
E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI -**

Parte generale